

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO S.E.A.P.

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO all’istruttoria e alla definizione delle pratiche giacenti in materia di condono edilizio di cui alle Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno (.....) del mese di
con la presente scrittura privata, fra i signori:

DA UNA PARTE

- **ing. Pietro D’Orazio**, per la carica domiciliato presso la sede comunale, non in proprio, ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Gaeta (LT), codice fiscale 00142300599, che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento S.E.A.P., giusto Decreto del Sindaco di Gaeta n. 02 del 17.01.2024, di seguito denominato “committente”

DALL’ALTRA

-, nato a il e residente in alla vian. c.f., iscritto all’Ordine degli della Provincia dial n., di seguito denominato “affidatario” o “incaricato”.

PREMESSO CHE:

con determinazione n. del (Reg. Gen. n. del) è stato approvato l’elenco dei professionisti idonei per affidamento servizi tecnici relativi all’istruttoria e alla definizione delle pratiche giacenti in materia di condono edilizio di cui alle

Comune di Gaeta Prot.0024843-10/05/2024-c_d843-PG001-0036-0006-P Perv.10/05/2024 0002-0035

Leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03

e relativa nomina istruttori;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO

- il D.Lgs. 36/2023;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto "Decreto Semplificazioni bis", riguardante *disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;*

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 DEFINIZIONI

1.1 Nella presente convenzione di incarico professionale e nei suoi allegati, verranno adottate le seguenti definizioni:

- Il Comune di Gaeta (LT) verrà denominato "Amministrazione committente";
- Il soggetto affidatario dell'incarico, arch./ing./geom. nato a(.....) il e residente in (.....) alla via n. c.f., iscritto all'Ordine della Provincia di al n.

verrà denominato "Affidatario" o "Incaricato";

- Il Responsabile Unico del Progetto verrà denominato "R.U.P."

ART. 2 OGGETTO

2.1 La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio tecnico professionale relativo alla istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso l'ente comunale di Gaeta ed affidate dal RUP o dal Dirigente;
Prestazione affidata: istruttoria pratiche di condono assegnate.

ART. 3 LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione di incarico e dagli atti dalla stessa richiamati, esso è obbligato all'osservanza del DM Giustizia del 17 giugno 2016, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

ART. 4 FUNZIONI DI CONTROLLO

4.1 Al fine di permettere l'effettuazione delle attività di controllo di cui sopra, l'Operatore Economico si impegna sin d'ora a fornire la massima disponibilità e collaborazione operativa, garantendo:

- la partecipazione con adeguato livello di responsabilità tecnica alle riunioni che la committenza riterrà necessarie per accertare lo sviluppo delle attività facenti parte dell'incarico e per la verifica e valutazione delle relative istruttorie;
- la tempestiva risposta e/o argomentazione scritta ad ogni eventuale segnalazione, richiesta e/o rilievo da parte del Committente e/o da eventuali altri soggetti da essa

individuati, utilizzando i formati e le modalità di trasmissione da questi eventualmente individuati.

ART. 5 CORRISPETTIVO

5.1 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni in oggetto, di cui al precedente art. 2 della presente convenzione ammonta ad € 200,00 onnicomprensivo anche di cassa professionale, iva se dovuta e spese, per ogni istruttoria oltre all'aliquota per danno ambientale;

Il pagamento del corrispettivo avverrà alla conclusione delle operazioni di istruttoria di un numero di pratiche anche limitato a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario;

Resta inteso e stabilito che le somme su indicate saranno corrisposte solo ed esclusivamente a seguito della conclusione dell'istruttoria, senza che, fino a quel momento, l'aggiudicatario possa vantare alcun pagamento per le prestazioni affidategli.

5.2 La misura del corrispettivo indicato e le relative aliquote sono ritenute dalle parti adeguate alle attività da svolgere, all'importanza delle opere e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, secondo comma del codice civile e sono comprensive dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del codice civile. Il corrispettivo comprende e compensa tutte le prestazioni, nessuna eccettuata od esclusa, previste nella presente convenzione, ivi comprese quelle non espressamente menzionate nel presente articolo e che si rendessero comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni professionali oggetto di convenzione, quali ad esempio (non esaustivo): rilievi, sopralluoghi,

recupero pratiche da archivi catastali, riunioni con l'ente, istruttoria dell'intera pratica (esclusa l'istruttoria paesaggistica), perizia di valutazione danno ambientale, supporto agli uffici comunali per predisposizione di tutti gli atti istruttori ivi incluse richieste integrative, provvedimenti finali, etc. e comunque qualsiasi altro servizio al fine della conclusione dell'istruttoria e del provvedimento definitivo di rilascio o diniego e comunque per l'emissione del titolo definitivo;

5.3 L'affidatario non avrà diritto a compenso alcuno in ragione dell'eventuale utilizzo, nella prestazione dei servizi oggetto della presente convenzione, di strumenti, apparecchiature o procedimenti in ordine ai quali sia titolare di know-how o di altri diritti;

5.4 Le eventuali consulenze di cui l'affidatario potrà servirsi, avvalendosi di tecnici diversi da quelli facenti capo all'affidatario stesso, sono da considerarsi comprese nei compensi come sopra determinati.

ART. 6 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento delle attività attinenti la prestazione professionale di cui in oggetto sarà effettuato nei seguenti modi:

6.1 L'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 ed all'art. 7, co. della L. 217/2010:

a.) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'affidatario devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, c. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente

mediante accredito sul c/c dedicato indicato dall'affidatario.

b.) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della L. 136/2010 ed all'art. 7, co. della L. 217/2010;

c.) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

7.1 Si stabilisce che la durata della prestazione è fissata in anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione della presente e può essere prorogata per ulteriori tre anni con determinazione del Dirigente. Le istruttorie delle pratiche di condono dovranno avvenire in tempi celeri. In merito al luogo di esecuzione le istruttorie dovranno avvenire prioritariamente presso la sede municipale del Comune di Gaeta.

7.2 L'affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto stabilito dalla presente convenzione, a quanto prescritto dal quadro normativo vigente all'atto dell'espletamento del servizio oggetto della presente.

7.3 Durante lo svolgimento dell'attività tecniche professionali in questione, l'affidatario dovrà rapportarsi direttamente con il R.U.P.

ART. 8 PENALI

8.1 La penale da comminare, in caso di ritardo per le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, all'affidatario è stabilita nella misura di € 25,00 (venticinque) per ogni giorno di ritardo e per ogni pratica, calcolato a seguito di diffida del R.U.P. a completare l'istruttoria di una o più pratiche che verrà trattenuta sul compenso stabilito. Se l'importo totale delle penali dovessero raggiungere l'importo di €

1.000,00 è facoltà dell'Amministrazione committente risolvere la convenzione. Si stabilisce altresì che l'eventuale diffida a completare l'istruttoria di una o più pratiche effettuata dal R.U.P. deve prevedere almeno 7 (sette giorni) di tempo a partire dalla notifica per completare l'istruttoria stessa o per effettuare i provvedimenti richiesti.

ART. 9 SOSPENSIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONVENZIONE - PROROGHE

9.1 L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di ordinare, per iscritto, la sospensione del servizio, o parte, oggetto di convenzione al ricorrere di eventuali ragioni di pubblico interesse o di interventi di pubbliche Autorità o Istituzioni che abbiano ad interessare gli interventi, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti aggiuntivi rispetto al compenso maturato per l'attività già espletata.

ART. 10 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENSIONE E RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DELL'INCARICATO

10.1 L'Affidatario non deve svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a pratiche di edilizia privata sul territorio comunale di Gaeta, per conto di privati, assoggettate all'istruttoria dei condoni edilizi, a partire dalla data di affidamento per tutta la durata dell'incarico presso l'Ente comunale;

10.2 L'Affidatario non deve avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale in ordine alle pratiche di condono edilizio trattate;

10.3 L'Affidatario non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di istruttore di pratiche in materia di condono edilizio qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti ed affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

10.4 L'Affidatario non deve aver ricoperto cariche di pubblico amministratore per il Comune di Gaeta (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di affidamento;

10.5 L'Affidatario con la sottoscrizione della presente si impegna, in sede di assegnazione di una pratica di condono da parte dell'Ufficio Comunale, ad astenersi comunicando l'incompatibilità e/o inconfiribilità ai sensi dei punti precedenti;

10.6 Il possesso anche di una sola delle succitate condizioni è motivo di rescissione contrattuale;

10.7 L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente della corretta esecuzione a regola d'arte del servizio, cui è obbligato in forza della presente convenzione;

ART. 11 GARANZIE

11.1 L'Incaricato dichiara di essere in possesso di polizza professionale

.....

ART. 12 SEGRETEZZA

12.1 È fatto divieto all'incaricato di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere desumibili dai documenti messi a sua disposizione dall'Amministrazione committente per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione o di cui l'Incaricato sia venuto in possesso per effetto della convenzione medesima, salvo consenso scritto dell'Amministrazione committente.

12.2 L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

12.3 Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e/o opportune, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART. 13 SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

13.1 L' Incaricato non potrà, in nessun caso subappaltare, nemmeno in parte, i Servizi tecnici professionali affidati e riportati nella presente convenzione;

13.2 L'Incaricato non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione o le obbligazioni per essa derivanti dalla convenzione medesima;

13.3 Non è possibile, per il presente contratto, effettuare la cessione di credito a terzi.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1 Trova piena applicazione il Titolo V, artt. 119-125 del D.lgs. 07/07/2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);

14.2 Si applicano gli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario, con esclusione del deferimento al sistema arbitrale;

14.3 Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 104/2010, tutte le vertenze, di qualunque natura, che dovessero sorgere tra la Stazione appaltante e l'affidatario, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di competenza;

14.4 È sempre ammessa la transazione tra le parti.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 L'Amministrazione committente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento delle disposizioni contrattuali;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

e) sospensione del servizio da parte dell'Incaricato senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dalla convenzione;

g) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ART. 16 REGIME FISCALE E SPESE CONTRATTUALI

16.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2 del R.D. 2440/1923, così come modificato dall'articolo 1 della L. 790/1975.

ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per le parti nella sua interezza.

Gaeta,

Firmato da:

l'Affidatario

.....

il Dirigente S.E.A.P.

ing. Pietro D'Orazio